

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Legge 14 agosto 1971, n. 822 e
22 dicembre 1979, n. 681
Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Legge 23 dicembre 1975, n. 720
Legge 5 maggio 1976, n. 259
Legge 10 maggio 1976, n. 343
Legge 14 maggio 1976, n. 389
Legge 1 giugno 1977, n. 285
Legge 23 novembre 1979, n. 614
Legge 17 febbraio 1982, n. 41
Legge 14 agosto 1982, n. 598
Legge 14 agosto 1982, n. 599
Legge 31 dicembre 1982, n. 979

LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(ULTIMA LEGGE DI MODIFICA 10 GIUGNO 1982, N. 361) -
CAPITOLO 7541 -

Oggetto: normativa riguardante il credito navale -

Le leggi 9 gennaio 1962, n. 1 e le successive, recenti modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di contributi semestrali di interesse sulle operazioni di credito navale per la durata non eccedente i 15 anni per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione di un contributo di interesse.

La finalità della legge è di promuovere il miglioramento della flotta, in modo da renderla attraverso le nuove costruzioni e modificazioni delle unità esistenti più moderna ed efficiente come tale più competitiva.

Le stesse finalità sono perseguite dall'ultima legge del 10 giugno 1982, n. 361 sul credito navale, con l'erogazione di contributi, con periodicità semestrale, in conto capitale per le medesime operazioni di costruzione, riparazione, ecc., nonché per l'acquisto di navi all'estero.

I contributi previsti dalle predette leggi gravano sul capitolo 7541.

Su tale capitolo, per il 1° semestre 1984, sono state impegnate L. 127.200.000.000 e pagate 80 miliardi e 100 milioni.

Così come per il passato, non si forniscono dati relativi alla disaggregazione territoriale in quanto, com'è noto, molte compagnie di navigazione, per motivi di carattere finanziario, hanno ubicato la sola sede legale in alcune regioni a statuto speciale, e, pertanto, il dato relativo alla territorialità delle imprese non sarebbe significativo.

CAP. 7542

La legge 14 agosto 1982, n. 600 prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità. Tale legge contempla la concessione alle società che si propongono di demolire naviglio per costruirne del nuovo un contributo pari a lire 50 mila per ogni tonnellate di stazza lorda compensata (T.S.L.C. del naviglio da demolire, elevabile fino a lire 100 mila a seconda della minore età della nave.

Finalità precipua è di rendere moderna ed efficace la flotta.

La legge prevede lo stanziamento di 50 miliardi, di cui 10 per il 1982 e 40 per il 1983, sul capitolo 7542.

Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1984 sono state impegnate lire 1.682.600.000 e sono state pagate complessivamente lire 10.318.590.369, di cui lire 732.107.654 per pratiche riguardanti l'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 600 -

Così come per il passato, non si forniscono dati relativi alla disaggregazione territoriale in quanto, com'è noto, molte compagnie di navigazione, per motivi di carattere finanziario, hanno ubicato la sola sede legale in alcune regioni a stato speciale e, pertanto, il dato relativo alla territorialità delle imprese non sarebbe significativo.

Leggi 822/1971 e 681/1979

Provvidenze Porto di Trieste

Il contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, fissato originariamente dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente, nella misura di L. 1.500 milioni ed elevato a L. 2.300 milioni con la legge 14 agosto 1971, n. 822, è stato ulteriormente aumentato a L. 4.600 milioni con la legge 681/1979, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 e sino a tutto il 1996, al fine di venire incontro alle esigenze finanziarie connesse al notevole deficit di bilancio di quell'Emporio.

LEGGE 27 DICEMBRE 1973, n.878, art.13 e segg.Contributi all'industria cantieristica per nuovi investimenti:

La legge 27 dicembre 1973, n.878, prevede al Titolo II, art.13 e segg., la concessione alle imprese di costruzione e riparazione navale un contributo pari al dieci per cento degli importi relativi agli investimenti diretti ad accrescere la capacità competitiva dell'industria.

Nel 1983 sono stati emanati i provvedimenti relativi alle ultime istanze ammissibili.

Nel primo semestre del 1984 sono stati effettuati pagamenti per 170 milioni.

Si prevede che nel corso del secondo semestre saranno emanati gli ultimi provvedimenti di pagamento che ammontano ad un totale di 400 milioni di lire.

Con riferimento al totale dei pagamenti effettuati o da effettuare nel corso del 1984 la quota destinata ai cantieri localizzati nelle regioni settentrionali risulta pari al 18%; le quote relative alle imprese del Centro e del Meridione risultano rispettivamente del 14 e del 68 per cento.

LEGGE 23.12.1975, n.720 - Art.7

Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi

E' prevista la concessione alle imprese cantieristiche negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione navale, nonchè di navi da demolire.

Per la concessione del predetto contributo è stata autorizzata dalla legge la spesa di 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980, per un totale di lire 37 miliardi e 500 milioni. Le quote relative al 1978, 1979 e 1980 sono state fatte slittare agli anni 1982, 1983 e 1984 con la legge finanziaria del 1982.

L'erogazione dei predetti contributi ha permesso ai Cantieri beneficiari di far fronte ai rilevanti oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione dei materiali destinati alle costruzioni e riparazioni navali.

Lo stanziamento di £. 7.500.000.000, relativo al 1983 è stato interamente utilizzato.

Nel primo semestre del corrente anno sono stati erogati £. 7.300.000.000 ed è stata richiesta una integrazione di cassa per £. 1.039.977.000.

I contributi erogati nel primo semestre del corrente anno sono relativi per £. 5.697.866.618 a cantieri del Nord, per £. 566.948.700 a cantieri del Centro e per £. 212.812.500 del Sud.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, n.259 - CAPITOLO 1610

La legge prevede un contributo annuale di lire tre miliardi per i programmi di ricerca applicata al settore della costruzione e della propulsione navale predisposti dal Centro di Tecnica Navale (CE.TE.NA) di Genova ed approvati dal C.I.P.I.

Nel primo semestre del 1984 è stato provveduto al pagamento del contributo relativo al 1983 ed è stato avviato l'iter per l'approvazione dell'ultimo programma di ricerche relativo al 1984; il provvedimento d'impegno sarà emanato nel corso del secondo semestre dell'anno ed il pagamento disposto nei primi mesi del 1985.

I rimedi per il superamento di talune difficoltà applicative sono indicati nello schema di disegno di legge, già diramato dal Ministero della Marina Mercantile per il concerto con le Amministrazioni interessate.

Sul piano strettamente operativo vanno segnalate, in particolare, le conseguenze negative connesse con il carattere fisso del contributo che ovviamente in nove anni ha subito una sensibile decurtazione in valore reale e ciò mentre si avvertiva sempre più l'esigenza di intensificare gli sforzi nel settore della ricerca applicata.

LEGGE 10 MAGGIO 1976 n.343

Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

La predetta legge ha disposto la concessione di contributi in conto interessi sui mutui stipulati direttamente dagli operatori nel settore della pesca marittima con gli Istituti di credito.

Alla data di scadenza della legge (31.12.1980) risultavano presentate soltanto n.7 domande, di cui n.4 accolte, che hanno comportato impegni di spesa per soli circa 28 milioni di lire.

I relativi pagamenti sono successivamente eseguiti "pro rata" (posticipata) direttamente all'Istituto finanziatore.

A tutto il 1983 sono stati eseguiti pagamenti per circa 20 milioni di lire, si prevede di pagare nel 1984 circa 5 milioni di lire e di completare i pagamenti nel 1985 per circa 3 milioni di lire.

La legge stabiliva che, per ottenere il contributo, le domande fossero presentate da parte degli Istituti di credito e non direttamente dagli operatori interessati; tale procedura si è rivelata piuttosto difficoltosa sul piano pratico sia per il mancato diretto rapporto tra l'Amministrazione e gli interessati, sia per lo scarso interesse degli Istituti di credito, che si sono trovati a dover sostenere l'onere amministrativo di presentazione delle domande e relativa istruttoria per un beneficio diretto ad altro soggetto. E' inoltre da tener presente lo scarso interesse degli operatori alla costruzione di navi da pesca di modestissimo tonnello (fino a 10 t.s.l.) quale previsto dalla predetta legge.

LEGGE 14 MAGGIO 1976 n.389

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

Con la menzionata legge è stata disposta la corresponsione di contributi in conto capitale su investimenti nel settore della pesca marittima.

Risulta assunto l'impegno per quasi la totalità dello stanziamento e poichè sono state da tempo inviate agli interessati le comunicazioni di ammissione al contributo, si prevede l'imminente presentazione delle relative domande di corresponsione e , quindi, di completare i pagamenti entro il 1984.

La legge in questione, che ha rifinanziato la legge 28 marzo 1968 n.479 (già in precedenza rifinanziata dalla legge 16 ottobre 1973 n.676), è decaduta con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982 n.41, appresso indicata.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 n.41

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

Questa legge dispone che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonchè contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

In sede di prima attuazione, lo schema preliminare di "piano", previsto dall'art.35 della legge, è stato approvato col D.M. 1 febbraio 1983, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.99 del 12 aprile 1983.

In base alla legge stessa ed alla ripartizione della disponibilità finanziaria prevista dal predetto "schema preliminare di piano", sono stati istituiti nel bilancio del Ministero della marina mercantile i seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Per l'impianto del predetto Istituto, la legge ha stanziato 1.500 milioni di lire per le quali è stato interamente assunto l'impegno di spesa, ma che sono state pagate per soli 1.000 milioni di lire.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è stato utilizzato parzialmente per il finanziamento di studi e ricerche, che comportano lunghe procedure per la loro classificazione, decisione e assegnazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'intero stanziamento disponibile viene man mano versato sul c/c infruttifero n.743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

La concessione dei contributi a fondo perduto comporta un lungo iter istruttorio delle domande presentate dagli operatori nel settore della pesca marittima, per cui lo stanziamento è stato utilizzato, per il momento, solo parzialmente.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento non è ancora stato utilizzato a causa della vastità e complessità delle iniziative promozionali, che sono ancora in fase di attenta valutazione.

LEGGE 1 GIUGNO 1977 N° 285**Provvedimenti per l'occupazione giovanile**

In base alla legge 1° giugno 1977, n°285 sono attualmente in servizio presso questa Amministrazione n°319 giovani così ripartiti fra le varie categorie:

I ctg.	n°	1
II ctg.	"	226
III ctg.	"	90
operaio di II ctg.	"	1
operaio di III ctg.	"	1
	-----	1
	n°	319

Di detti giovani, espletato il concorso di idoneità, n°11 sono risultati idonei.

Degli idonei, al momento di approvazione delle graduatorie, già inviate alla Corte dei Conti, saranno immessi nei ruoli di questa Amministrazione n° 94 "giovani".

I restanti o dovranno transitare ad altre Amministrazioni a seguito del concorso pubblico per titoli, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica- oppure saranno inquadrati in sovrannumero nei ruoli di questa Amministrazione a decorrere dal 1° giugno 1985.

Dovrebbero invece transitare nei ruoli della Marina Mercantile, in base ai posti disponibili accantonati ai sensi dell'art. 26 quinquies legge 29.2.1980 N° 33, N°98 idonei provenienti dalle graduatorie di altre amministrazioni.

In attesa che i decreti di approvazione delle graduatorie siano registrati dalla Corte dei Conti e giovani 285" continueranno ad essere disciplinati dalle norme riguardanti gli impiegati non di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N.614 -CAP.7201

Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale), per il completamento degli impianti del nuovo centro di idrodinamica di Roma.

Natura e finalità : La legge si propone di avviare il completamento degli impianti del nuovo centro d'idrodinamica e a tale fine assegna un contributo di lire 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.

Andamento nell'attuazione della legge: Lo stanziamento di 4.000 milioni previsto dalla legge per l'esercizio 1979 e 1980 è stato esaurito, perchè completamente impegnato al 31.12.1983. Restano soltanto come residui propri L.1.097.374.063.=, che in gran parte verranno erogati nel corrente anno.

Territorialmente i contributi, per la loro stessa finalità, vengono incentrati nella regione Lazio in cui ha sede la Vasca Navale.

L'erogazione di tali contributi ha consentito alla Vasca Navale l'acquisto di numerosi strumenti, alcuni dei quali molto complessi, necessari per il funzionamento degli impianti del Centro d'Idrodinamica e per compiere le esperienze richieste dal Ministero della Difesa e dalle imprese cantieristiche.

Il lungo "iter" del procedimento amministrativo richiesto dalla vigente normativa, necessario per la liquidazione dei contributi, ha causato spesso difficoltà all'Istituto che deve corrispondere alle ditte fornitrici il prezzo dei beni strumentali entro precisi limiti di tempo.

Sul piano operativo vanno, inoltre, segnalati i riflessi negativi conseguenti all'erosione del valore reale del contributo che ha comportato la revisione, in senso riduttivo, dei programmi di investimenti inizialmente previsti.

LEGGE 14 AGOSTO 1982. n.598

Provvidenze a favore della riparazione navale

La legge 14 agosto 1982, n.598 prevede la concessione di contributi per lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate e demolizioni per il periodo 1.1.1981 - 31.12.1983. Il contributo, pari inizialmente al 10 per cento, ha andamento decrescente nella misura dell'1,5 punti percentuali all'anno.

Con l'erogazione di tali contributi, la legge si propone il sostegno all'industria delle riparazioni e demolizioni, differenziando territorialmente la percentuale dei contributi stessi, in quanto per le imprese ubicate nel Mezzogiorno le aliquote sono elevate di 5 punti percentuali.

Nel 1983 è stato dato corso all'istruttoria delle istanze pervenute complete di prescritta documentazione, ed effettuati pagamenti per 4,5 miliardi.

Nel primo semestre 1984 sono stati effettuati pagamenti per circa 12 miliardi.

Rispetto al totale dei pagamenti effettuati, la quota erogata ai cantieri settentrionali risulta del 53,5 per cento; quella relativa alle imprese del Centro e del Meridione rispettivamente del 24,5 e del 22 per cento.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N.599, ART.16 E SEGG.

Contributi all'industria cantieristica per nuovi investimenti -

La legge 14 agosto 1982, n.599, recante provvidenze in favore della industria cantieristica navale, prevede al titolo III, art.16 e segg., la concessione alle imprese di costruzione e riparazione navale di un contributo pari al venti per cento degli importi relativi agli investimenti programmati, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per la industria cantieristica.

Sono ammessi alla contribuzione anche i piani di investimenti i cui lavori sono da iniziare o in corso alla data del 1.1.1981.

In quest'ultimo caso la percentuale da applicarsi è ridotta del 10 per cento.

Nel corso del primo semestre del 1982 sono stati effettuati impegni per un totale di 14,4 miliardi di lire ed il pagamento di 100 milioni sui fondi destinati al rifinanziamento della legge 878/73.

Si prevede che nel corso del secondo semestre dell'anno si provvederà ad impegnare tutte le somme disponibili.

Al riguardo è da precisare che i programmi presentati prevedono investimenti per 405 miliardi di lire, cui corrisponde - salvo eventuali ridimensionamenti di programmi - un fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi di circa 70 miliardi di lire, cifra nettamente superiore agli stanziamenti previsti dalla legge.

Le previsioni relative ai pagamenti sono condizionate dai tempi tecnici occorrenti agli accertamenti ed alla disponibilità dei documenti che debbono essere presentati dagli interessati.

I programmi presentati riguardano prevalentemente imprese localizzate nelle regioni settentrionali con una percentuale pari al 51%; le quote degli investimenti delle aziende localizzate nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno d'Italia costituiscono rispettivamente il 39% ed il 12% del totale.

- CAPITOLO 7543

La legge 14 agosto 1982, n. 599 prevede un contributo diretto, differenziato secondo le dimensioni dei cantieri, e riferito in termini percentuali al prezzo di costruzione o di prima vendita della nave o a quello dichiarato dal cantiere se in proprio (25% per i cantieri maggiori, 18% per i medi, 13% per i minori) nonché una degressività nel triennio (1981-1983) -

E' previsto anche l'istituto della garanzia del prezzo per contratti non soggetti a revisione con una incidenza del 14-15% per i cantieri maggiori e circa la metà per quelli medi e minori.

La legge prevede contributi per i lavori di trasformazione e modificazione navale di unità la cui stazza lorda sia almeno di 1000 tonnellate con percentuali uguali a quelle previste per la costruzione.

Questa legge stanZIA, nel triennio 1982-83, 990 miliardi di cui 46 destinati alle iniziative di ristrutturazione delle imprese.

Dei restanti 950 miliardi circa 400 servono a rifinanziare le leggi n. 878/73, n. 231/78, n. 94/80, n. 122/80 e circa 550 ai contributi previsti dalla legge n. 599/82.

Nel corso dell'anno 1983 sono state assistite n. 917 iniziative per £. 369.100.000.000=.

Nel primo semestre 1984 sono state assistite n. 42 iniziative per 17 miliardi di lire -

Nel secondo semestre del corrente anno si prevede di esaurire lo stanziamento previsto dalla legge n. 599/82 -

Per quanto riguarda la disaggregazione territoriale sono state assistite nell'Italia settentrionale 618 iniziative per 312 miliardi nel 1983 e nel primo semestre del 1984 29 iniziative per 13 miliardi; nell'Italia centrale sono state assistite 37 iniziative per 19 miliardi nel 1983 e nel primo semestre 1984 4 per 900 milioni; nell'Italia meridionale sono state assistite nel 1983 262 iniziative per £. 38.100.000.000 e nel primo semestre 1984 9 iniziative per £. 3.100.000.000=.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979.

La prima legge che viene in essere sotto il profilo che ne caratterizza lo stato di attuazione è quella del 31.12.1982 n.979 portante disposizioni per la difesa del mare.

Precipue finalità della Legge 31.12.1982, n.979 sono:
La protezione dell'ambiente marino e la prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare;

l'elaborazione di un Piano Generale valido per tutto il territorio nazionale e finalizzato alla promozione, coordinamento ed indirizzo degli interventi e delle attività a difesa del mare dovrebbe condurre:

- a) all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per il controllo e la riduzione degli inquinamenti;
- b) al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare da parte delle Capitanerie di Porto;
- c) all'istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche;
- d) all'istituzione di riserve marine.

Considerato che la predetta legge è stata approvata diciotto mesi fa;

che costituito il relativo servizio strutturato su due divisioni (la XXVI e la XXVII) in virtù di D.M. 3/3/1983, esso servizio ha potuto cominciare ad operare, di fatto, solo nel secondo semestre del 1983, sulla base di una prima dotazione di strutture amministrative lontanissima da ciò che rappresenta il minimum per un serio avvio di funzionalità operativa (il nuovo organismo ministeriale "L'Ispettorato Centrale per la Difesa del mare" deputato allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni in materia di difesa del mare non è stato in grado di assicurarsi, nel corso del 2° semestre 83, se non una dotazione di parva esiguità numerica, articolata su due dirigenti, due funzionari ed un archivista ed aggravata dal ritardo con cui la nomina del Dirigente Generale preposto al nuovo servizio è avvenuta "Ottobre 83");

che nello scorcio di tempo dell'ultimo trimestre dello scorso anno non si è mancato di avviare le procedure per il bando di 6 concorsi diretti ad assicurare solo la primissima copertura di circa 80 posti, sui 600 preventivati dalla legge, ripartiti fra centro e periferia;

che questa prima fase parziale di reclutamento non può essere collocata, nella migliore delle ipotesi di prospettiva, in tempi inferiori a due anni;

Si delinea da sé l'andamento della legge durante l'anno 1983.

Tuttavia non è mancata la volontà di giungere alla realizzazione di quanto nella presente materia appare avere caratteri preliminari oltre che fondamentali e, cioè, la elaborazione di un Piano Generale.

In presenza delle difficoltà individuate a fronte della carenza di strutture tecniche adeguate e di personale con la necessaria qualificazione di questa Amministrazione, si è decisa dalla parte di una Commissione appositamente costituita, sussistente il conforme parere del Consiglio Superiore della Marina Mercantile, di affidare la redazione di uno schema di piano ad un ente privato specializzato in informatica e ricerca applicata.

Approfondita disamina delle offerte pervenute da varie ditte esperte del settore condotta a livello di *intuitus personae* non disgiunta dall'analisi dei costi da sopportare, induceva a prescegliere una delle predette ditte con conseguente possibilità di perfezionare entro tempi brevi il contratto di affidamento.

Senonché, a seguito di ulteriore più maturo ripensamento e prima ancora di giungere ad una decisione definitiva, si è ritenuto di dover svolgere una indagine conoscitiva aggiuntiva per verificare al di fuori di ogni dubbio se all'interno della P.A. o verosimilmente degli Enti Pubblici esistevano strutture capaci di assolvere autonomamente, senza il costoso ausilio di organismi privati, al compito di elaborare il Piano.

Allo stato si è ancora in attesa della risposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche già da tempo interpellato ai citati fini.

Nelle more delle procedure di attuazione del detto Piano Generale, l'Amministrazione ha tuttavia emanato alcuni provvedimenti preliminari riguardanti in particolare:

- a) la localizzazione di sei centri operativi lungo le coste italiane, ubicati presso i Compartimenti Marittimi di Genova, Napoli, Catania, Cagliari, Bari e Ravenna;
- b) la determinazione delle caratteristiche tecnico-operative dei mezzi navali da adibire al servizio di vigilanza delle attività marittime ed economiche;
- c) la decisione di dotare di mezzi aerei e navali, in relazione all'art.4 della legge 979, in via prioritaria i centri operativi di Ravenna e di Cagliari in modo da assicurare nel Tirreno e nell'Adriatico una prima attività di vigilanza ed osservazione per l'individuazione degli inquinamenti marini e delle loro fonti e per le operazioni di pronto intervento per la salvaguardia della vita umana in mare;

- d) la dotazione di automezzi per i centri operativi di Cagliari e Ravenna, nonché del Centro Operativo nazionale;
- e) la costituzione del Comitato previsto dall'art.8 della legge 979, per il parere sui progetti e contratti di importo superiore a 500 milioni di lire;
- f) la ricomposizione, ai sensi dell'art.42 della legge 979, della Consulta per la difesa del mare di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.10.1979;
- g) sono stati inoltre determinati i lineamenti per le specifiche operative dei mezzi navali di cui al punto b), al fine di dare attuazione alle procedure per l'appalto con corso.

Per quanto riguarda l'importantissimo tema della costituzione delle riserve marine (artt.25-32 della legge 979), esso è stato responsabilmente ed attentamente posto allo studio senza però che sia stato ancora possibile passare ad una piena fase operativa.

La fissazione del relativo piano costitutivo nei venti comprensori marini selezionati ed elencati, in sede di "prima applicazione", nell'art.31 della legge, è subordinato ad una serie di adempimenti procedurali, propedeutici all'emanazione dei relativi decreti di costituzione, di vastissima complessità.

La pura e semplice rilettura dell'art.29 è in grado di dare l'esatta misura delle difficoltà, specie di ordine temporale, collegate agli accertamenti di natura squisitamente scientifica, che devono essere preliminarmente acquisiti attraverso la collaborazione necessaria ed imprescindibile di istituti, laboratori ed enti di ricerca.

Altra connotazione di complessità è quella insita (art. 28) nella costituzione ex novo di organi collegiali, deputati alla gestione delle riserve e la cui composizione necessariamente eterogenea postula la instaurazione di complessi rapporti con altre amministrazioni dello stato nonché con gli enti territoriali e con le associazioni naturalistiche cointeresate.

Ha iniziato a funzionare in materia la Consulta per la difesa del mare, organismo provvisorio che dovrà essere sostituito dal Consiglio Nazionale per la protezione dell'ambiente marino.

Si prevede, tuttavia, in subordine a quanto già fatto presente a proposito della gracilità delle strutture operative dell'Ispettorato (personale e mezzi) nonché di tutte le altre difficoltà segnalate di poter quantomeno contare sulla concretizzazione di un avvio alle incombenze nel corso dell'84.

Le difficoltà pratiche di applicazione della legge 31.12.

1982, n. 979 sembrano risultare evidenti dalla breve esposizione che precede e si ha riguardo al fatto che esse difficoltà si sostanziano nella notevole macchinosità degli adempimenti procedurali, il limitato spazio di tempo di vigenza della legge medesima rappresenta una ulteriore conseguenziale notazione negativa venendosi a porre come un letto di Procuste ai tempi di espansione della attività da compiere.

La seconda legge che viene in essere sotto il profilo che ne caratterizza lo stato di attuazione è quella dell' 08.04.1976, n. 203.

Al riguardo è possibile affermare che la realizzazione degli impianti di raccolta ~~RM~~ e di trattamento delle morchie nonché degli impianti di degassificazione si è in attesa della pronuncia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto esecutivo della stazione di degassificazione di Genova.

In definitiva la bozza di quadro riassuntivo non è suscettibile di completamento né alla luce di impegni formali assunti né di pagamenti effettuati nell'ambito del 1° semestre dell'esercizio 1984.-

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 15 giugno 1978, n. 279
- LEGGE 24 marzo 1980, n. 81
- LEGGE 24 luglio 1981, n. 389
- LEGGE 18 dicembre 1981, n. 750
- LEGGE 22 dicembre 1981, n. 766
- LEGGE 26 dicembre 1981, n. 782
- LEGGE 26 dicembre 1981, n. 785
- LEGGE 5 marzo 1982, n. 63
- LEGGE 22 luglio 1982, n. 467
- LEGGE 26 aprile 1983, n. 130
- LEGGE 2 maggio 1983, n. 151
- DECRETO LEGGE 20 giugno 1983, n. 294
- LEGGE 11 ottobre 1983, n. 546
- LEGGE 19 dicembre 1983, n. 700
- LEGGE 27 febbraio 1984, n. 22

LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.

L'art. 8 della legge 15 giugno 1978, n. 279, ha autorizzato le seguenti spese :

- a) L.406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'IRI da erogare quanto a £. 90 miliardi nel 1978, lire 141 miliardi nel 1979, £. 50 miliardi nel 1980, £.60 miliardi nel 1981 e £. 65 miliardi nel 1982. Nel corso del 1983 è stato effettuato il pagamento di £. 65 miliardi, relativo all'anno 1982, con imputazione al capitolo 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali ;
- b) £.577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI da erogare quanto a £. 82 miliardi nel 1978, lire 118 miliardi nel 1979, £. 152 miliardi nel 1980, £. 116 miliardi nel 1981 e £. 109 miliardi nel 1982. Nel corso del 1983 è stato effettuato il pagamento di £. 109 miliardi, relativo all'anno 1982, con imputazione al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

A seguito dei menzionati pagamenti, al 31 dicembre 1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 24 MARZO 1980, N. 81.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore Fibre dell'ENI.

La legge 24 marzo 1980, n. 81, ha stanziato 160 miliardi di lire (di cui 80 nel 1980 e 40 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982) a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre.

Nel corso del 1983 è stato effettuato il pagamento di L. 40 miliardi, relativo all'anno 1982, con imputazione al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

A seguito del menzionato pagamento, al 31 dicembre 1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 24 LUGLIO 1981, N. 389

Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 22 maggio 1981, n. 235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la realizzazione di impianti da insediare nei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

La legge 24 luglio 1981, n. 389, art. 5, primo comma, ha stanziato £. 50 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981-1983, per la realizzazione di impianti da insediare nei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma è stata ripartita in ragione di £. 10 miliardi per il 1981, £. 10 miliardi per il 1982 e £. 30 miliardi per il 1983 ed imputata al capitolo n. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Nel 1983 è stata pagata la somma di £. 40 miliardi a valere per gli anni 1982 e 1983.

A seguito del menzionato pagamento, al 31.12.1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 18 DICEMBRE 1981, N. 750

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI per il triennio 1981/1983.

La legge 18 dicembre 1981, n. 750, al primo comma dell'art. 1, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI di £. 4.934 miliardi per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983, secondo la seguente ripartizione :

anno 1981, £. 1.545 miliardi, di cui 1.000 in titoli del Tesoro ;

anno 1982, £. 2.125 miliardi ;

anno 1983, £. 1.264 miliardi.

Il secondo comma dello stesso art. 1 ha altresì autorizzato la spesa complessiva di £. 450 miliardi in ragione di £. 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983, per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Detti stanziamenti sono stati iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 7560 e 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per ciascun anno di riferimento.

A carico del capitolo n. 7560, nel 1983 sono state pagate la quota 1981, pari a £. 1.545 miliardi, di cui 1.000 in titoli, e la rata 1983 per £. 1.264 miliardi.

A carico del capitolo 7542 nel 1983 è stata pagata la quota 1982 di £. 150 miliardi e nel primo quadrimestre del 1984 è stato emesso il mandato di pagamento per la quota 1983, pari a £. 150 miliardi.

A seguito dei menzionati pagamenti, al 30 aprile 1984 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 766

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La legge 22 dicembre 1981, n. 766, all'art. 1, ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI di £. 80 miliardi, di cui 30 per il 1981, 30 per il 1982 e 20 per il 1983, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione, a mezzo di una o più società del Gruppo, dei nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di quelli in corso.

Resta ancora da corrispondere la quota relativa al 1983 di £. 20 miliardi, imputata al capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, di cui si prevede la corresponsione negli ultimi mesi del 1984, a norma della legge sopra citata, con decreto di questo Ministero, previa approvazione da parte dello stesso, dello stato di attuazione dei progetti, presentato dall'IRI unitamente alle previsioni di spesa inerenti alla parte dei contratti ancora da eseguire.

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 782.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale
Idrocarburi - ENI per l'anno 1980 e per il triennio 1981/1983

La legge 26 dicembre 1981, n. 782, all'art. 1 ha disposto il conferimento di £. 230 miliardi in titoli del Tesoro, per l'anno 1980 al fondo di dotazione dell'ENI per la ricapitalizzazione ed il finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare dell'indebitamento bancario proprio dell'Ente e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

La stessa legge, all'art. 3, ha conferito, inoltre, al fondo di dotazione dello stesso Ente, per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983 complessivamente £. 1.120 miliardi, secondo la seguente ripartizione :

anno 1981, £. 250 miliardi ;

anno 1982, £. 690 miliardi ;

anno 1983, £. 180 miliardi.

Detti conferimenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali nel capitolo n. 7561 per ciascun anno di riferimento. Nel corso del 1983 sono stati emessi mandati di pagamento per le quote 1980, 1981 e 1983 per complessive £. 660 miliardi.

A seguito dei menzionati pagamenti, al 31 dicembre 1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 785

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni
e Finanziamento Industria Manifatturiera - EFIM.

La legge 26 dicembre 1981, n. 785, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM di £. 20 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione ed il finanziamento dei programmi approvati. Detta somma, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali al capitolo n. 7558, è stata erogata nel corso del 1983.

LEGGE 5 MARZO 1982, N. 63

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.A. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica .

La legge 5 marzo 1982, n. 63, all'art. 6, secondo comma, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI di £. 10 miliardi, di cui 5 per il 1982 e 5 per il 1983, per la sottoscrizione di parte del capitale della "Ristrutturazione Elettronica" S.p.A.

La stessa legge al terzo comma dell'art. 6 ha altresì aumentato i fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi £. 15 miliardi, di cui 7,5 per il 1982 e 7,5 per il 1983, per l'aumento del capitale della GEPI S.p.A.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali rispettivamente ai capitoli n. 7560 e n. 7562 per ciascun anno di riferimento. Nel corso del 1983 sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi £. 12,5 miliardi di cui 5 ai sensi dell'art. 6, 2° comma, e 7,5 ai sensi dell'art. 6, 3° comma.

A seguito dei menzionati pagamenti, alla fine del 1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N. 467

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.A. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La legge 22 luglio 1982, n. 467, all'art. 1, ha conferito all'EFIM, per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981-83, complessivamente £. miliardi 315, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, £. 55 miliardi;
anno 1982, £. 160 miliardi;
anno 1983, £. 100 miliardi.

Inoltre, l'art. 2, ultimo comma, della stessa legge, per la riorganizzazione dell'ATI S.p.A. e l'avvio di un programma di ristrutturazione degli stabilimenti di tale società, ha assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di £. 20 miliardi in ragione di £. 10 miliardi per l'anno 1982 e £. 10 miliardi per l'anno 1983.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali rispettivamente ai capitoli n. 7558 e n. 7544 per ciascun anno di riferimento.

Nel corso del 1983 sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi £. 108 miliardi di cui 88 a norma dell'art. 1 e 20 a norma dell'art. 2.

A seguito dei menzionati pagamenti, al 31.12.1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato ad eccezione di £. 12 miliardi a carico del capitolo 7558, il cui pagamento è subordinato all'approvazione, non ancora intervenuta, di programmi per iniziative sostitutive dell'ATI.

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

L'art. 16, 1° comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ha conferito al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI la somma di £. 1.100 miliardi da destinare, quanto a £. 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a £.100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

La rimanente somma di £. 200 miliardi è destinata al soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termoelettromeccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo ITALSTAT.

Il 3° comma dello stesso articolo di legge ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi-ENI la somma di £. 850 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

Infine, il 4° comma ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM la somma di £. 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

L'art. 17 della legge in parola ha autorizzato, altresì, la spesa di £. 120 miliardi per consentire all'EFIM, all'ENI e all'IRI, in ragione di £. 40 miliardi ciascuno, di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'art.5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Nel 1983 sono stati emessi i relativi mandati di pagamento con imputazione rispettivamente ai capitoli n. 7560, n. 7561, n. 7558 e n. 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per cui al 31 dicembre 1983 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 151.

Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.

L'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 151, relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese inter-governative italo-algerine del 27 settembre 1982, ha conferito alla società importatrice-SNAM a carico del bilancio dello Stato e per il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a £. 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano importato, nel limite massimo di spesa complessiva di Lire 540 miliardi.

Detta somma imputata al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, è ripartita in ragione di £. 45, 180, 225 e 90 miliardi rispettivamente per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986. Nel corso del 1983 è stato emesso mandato di pagamento per l'intera quota relativa allo stesso anno 1983, pari a lire 45 miliardi. Nel 1° quadrimestre del 1984 sono stati emessi mandati di pagamento per lire 56,3.

Si prevede che nel secondo semestre del corrente anno verrà corrisposto un ulteriore importo di £. 90 miliardi sulla quota 1984.

DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 1983, N. 294

Norme contenenti misure per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

L'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 1983, n. 294, ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM la somma di £. 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata M.C.S. S.p.A. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983. Detta somma, imputata al capitolo n. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, è stata corrisposta nel corso del 1983 e pertanto al 31 dicembre 1983 l'intero importo previsto dal Decreto Legge è stato assegnato.

LEGGE 11 OTTOBRE 1983, N. 546.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

La legge 11 ottobre 1983, n. 546 ha autorizzato a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'EFIM £. 92 miliardi in aumento dei 103 di cui all'art. 4 del Decreto Legge 294/1983 le cui disposizioni sono state sostituite dall'art. 5 del Decreto Legge 12 agosto 1983, n. 371.

Detto stanziamento di £. 92 miliardi è stato iscritto al capitolo n. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e nel corso del 1983 è stato emesso il relativo mandato di pagamento per cui al 31 dicembre 1983 l'intera somma prevista dalla legge è stata erogata.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 700

Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

L'art. 6 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera (EFIM) la somma di L. 2 miliardi per l'anno 1983.

Detta somma è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e sarà corrisposta negli ultimi mesi del 1984 dopo l'assestamento del bilancio statale.

LEGGE 27 FEBBRAIO 1984, N. 22

Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

L'art. 1 della legge 27 febbraio 1984, n. 22 ha conferito ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per l'anno 1984 la somma di £. 5.000 miliardi di cui 3.635 in favore dell'IRI, 1.071 in favore dell'ENI, 270 in favore dell'EFIM e 24 in favore dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema.

Di dette somme, imputate ai capitoli nn. 7560, 7561, 7558 e 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, sono stati emessi mandati di pagamento nel corso del 1° quadrimestre del 1984.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.468, art.15, 4° e 5°
comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 17 maggio 1983, n. 217

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217 - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA -

Il titolo II della legge n. 217/1983, prevede un intervento aggiuntivo dello Stato nel triennio 1983-85 a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per lo sviluppo ed riequilibrio territoriale delle attività d'interesse turistico.

Al riguardo si fa presente che si è dovuto preliminarmente provvedere alla costituzione del Comitato di Coordinamento per la programmazione turistica (art. 2), Organo a cui è demandata dalla legge (art. 14) la formulazione di un parere sulla ripartizione dei fondi, in base a criteri specificamente indicati dalla normativa, e con la riserva indicata a favore dei territori del Mezzogiorno.

Con il D.P.R. del 20 ottobre 1983 è stata formalizzata la composizione di detto Comitato e successivamente nella prima seduta di tale Organo, avvenuta in data 24/11/1983, è stato acquisito il parere sulla ripartizione della prima tranche di fondi.

Una volta adempiuto a tale incombenza, l'Amministrazione con D.M. del 2/12/1983 ha adottato il provvedimento formale di impegno della somma di £. 50 miliardi, corrispondente allo stanziamento previsto dalla legge per l'esercizio finanziario 1983.

Dopo la registrazione del provvedimento da parte degli Organi di controllo, acquisiti alcuni elementi circa le modalità di pagamento, si è dato corso nel mese di marzo 1984 alla emissione dei singoli decreti di pagamento a favore di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Sulla base di quanto specificamente previsto dall'articolo 15 della legge, l'utilizzazione dei fondi ripartiti dovrà avvenire attraverso lo strumento della legislazione regionale, nel rispetto della destinazione alle opere indicate nel precedente articolo 13.

Sarà compito del Comitato di Coordinamento per la programmazione turistica procedere, entro i termini indicati dall'art. 15, ai controlli successivi sull'utilizzazione dei contributi aggiuntivi concessi dallo Stato, per le finalità indicate dalla legge stessa.

Per quanto attiene all'esercizio finanziario 1984, si fa presente che il relativo stanziamento di £. 125 miliardi è stato già ripartito, sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento nella seduta del 28 marzo 84, tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e l'Amministrazione ha emesso il relativo provvedimento di impegno in data 18/4/1984.

Il decreto in questione è stato trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

Successivamente, non appena possibile, si provvederà ad emettere i singoli provvedimenti di erogazione delle somme ripartite.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1°	giugno	1977,	n. 285
Legge 3	aprile	1980,	n. 115
Legge 3	aprile	1980,	n. 116
Legge 3	aprile	1980,	n. 117
Legge 23	marzo	1981,	n. 92
Legge 14	maggio	1981,	n. 213
Legge 29	luglio	1981,	n. 404
Legge 11	novembre	1982,	n. 828
Legge 7	agosto	1982,	n. 526

LEGGE 1 GIUNGO 1977, N.285

Occupazione giovanile.

Nel corso del 1983 sul capitolo n.1027 relativo alla legge sopra indicata sono stati assunti impegni per 154.640 milioni di lire e sono stati disposti pagamenti per 114.630 milioni di lire raggiungendo così al 31 dicembre dello stesso anno un totale di impegni di 440.760 milioni di lire; tali spese sono state effettuate per realizzare progetti nei tre settori: arti, biblioteche, archivi, impegnando circa 6.700 giovani.

I giovani impegnati sono stati mantenuti in servizio in attesa della registrazione delle graduatorie da parte degli organi di controllo, registrazione che è avvenuta nei primi mesi del 1984 e per effetto della quale ai medesimi viene attribuito il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato fino all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n.138.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

La legge n.115 del 3 aprile 1980, all'art. 5 ha disposto uno stanziamento di 28 miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma.

La citata legge ha ripartito lo stanziamento con le seguenti cadenze annuali: 3 miliardi di lire per il 1980; 15 miliardi di lire per il 1981 e 10 miliardi di lire per il 1982.

Per realizzare le finalità della legge, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due appositi capitoli: il n. 8009 e il n.8102.

Poichè tale legge ha esaurito il suo corso i relativi capitoli sono stati mantenuti per la sola gestione dei residui.

Per il 1983 sul capitolo n.8009 risultano infatti iscritti solo 400 milioni di lire come autorizzazione di cassa e sul capitolo n.8102 lire 5 miliardi sempre solo come autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati pagamenti per lire 5.250 milioni.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.116

Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La legge n.116 del 1980 ha autorizzato una spesa di quattro miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962.

Lo stanziamento è stato ripartito dalla stessa legge nelle seguenti annualità: 2 miliardi nel 1981; 1 miliardo nel 1982 ed 1 miliardo nel 1983.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due capitoli, il n.8010 ed il n.8104, con uno stanziamento per il 1983 rispettivamente di lire 350 milioni e di lire 650 milioni.

Nel corso del 1983 sui predetti due capitoli di spesa sono stati impegnati 1 miliardo e 610 milioni di lire.

A fronte di tali impegni sono stati pagati 680 milioni di lire.

A tutto il 1983 sono stati pagati 930 milioni di lire.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.117

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971.

La legge 3 aprile 1980, n.117 ha autorizzato, per le spese, i contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico nel Viterbese del febbraio 1971, una spesa di lire 4 miliardi, ripartita in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Nello stato di previsione della spesa, di questo Ministero, per realizzare le finalità della legge, nel 1980 è stato istituito il capitolo n.8103 con uno stanziamento di 2 miliardi; nel 1981 lo stanziamento di 2 miliardi di lire è stato ripartito in due capitoli il n.8011 per il 1.300 milioni e il n.8103 per 700 milioni.

Nel 1983 i citati capitoli di spesa sono rimasti iscritti nello stato di previsione di questo Ministero per la sola gestione dei residui, che nel corso dell'esercizio hanno dato luogo a pagamenti per 230 milioni di lire.

LEGGE 23 MARZO 1981, N.92.

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La legge 23 marzo 1981, n.92 autorizza, nell'arco degli anni finanziari dal 1980 al 1984, una spesa di 180 miliardi di lire, per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, imputando 10 miliardi all'anno finanziario 1980 e 40 miliardi all'anno finanziario 1981, riservando la determinazione delle quote degli anni successivi alla legge finanziaria.

Nello stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio 1983, sull'apposito capitolo di spesa (n.8012), dopo lo assestamento ex art.17 della legge n.468/1978, risultano iscritti 20 miliardi di lire solo quale autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio sono stati pagati 63.740 milioni a fronte degli impegni assunti nei precedenti esercizi.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n.75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il 1983, sul capitolo 7501 relativo agli interventi per la ricostruzione dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stata iscritta, dopo l'assestamento ex art.17 della legge n.468, del 1978, la sola autorizzazione di cassa per 30.209 milioni di lire.

A fronte di tale autorizzazione sono stati effettuati pagamenti per 53.400 milioni di lire per un totale, a tutto il 1983, di 74.900 milioni di lire.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404.

Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

La legge n.404 del 29 luglio 1981 ha disposto un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n.216 nonchè per interventi ulteriori nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

L'autorizzazione complessiva di spesa è stata ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per il 1983, sul relativo capitolo di spesa, il n.8013, dello stato di previsione di questo Ministero, è stato iscritto uno stanziamento di 2 miliardi di lire come competenza e di 2 miliardi quale autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati assunti impegni per 1430 milioni di lire e sono stati disposti pagamenti per 1 miliardo di lire.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche.

Con tale legge viene assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982 - 85 e da utilizzare secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n.546.

Per realizzare la finalità della legge nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati utilizzati i capitoli: 1610 - 3048 - 3103 - 8008 e 8101.

Per il 1983 sono stati iscritti i seguenti stanziamenti: sul capitolo 1610 lire 400 milioni in conto competenza e 800 milioni quale autorizzazione di cassa; sul capitolo 3048 lire 300 milioni in conto competenza e 590 milioni quale autorizzazione di cassa; sul capitolo 3103 lire 200 milioni in conto competenza e 300 milioni di lire quale autorizzazione di cassa; sul capitolo 8008 lire 2000 milioni in conto competenza e lire 7000 milioni quale autorizzazione di cassa; sul capitolo 8101 lire 12.100 milioni in conto competenza e lire 32.300 milioni quale autorizzazione di cassa, per un totale di lire 15.000 milioni in conto competenza e di lire 40.990 milioni quale autorizzazione di cassa.

A fronte di tali stanziamenti nel corso dell'esercizio sono stati assunti impegni per un totale di 15.000 milioni di lire e sono stati effettuati pagamenti per lire 4.610 milioni.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

In attuazione degli articoli 51 e 56 della legge 7 agosto 1982, n.526 che ha finanziato progetti immediatamente eseguibili per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo al 1983 sono stati iscritti i seguenti capitoli: n.7600 con uno stanziamento di 1610 milioni di lire; n.8014 con uno stanziamento di 31.410 milioni di lire; n.8200 con uno stanziamento di 980 milioni di lire, per un totale di 34.000 milioni di lire.

A fronte di tali stanziamenti sono stati effettuati pagamenti per 16.590 milioni di lire.